

COPIA

DELIBERAZIONE N. 1-2014

pubblicato all'Albo Pretorio on line

li 7.1.2014

n. ro Registro _____

COMUNE DI LONGANO

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Individuazione del titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della legge n. 241/1990 in caso di inerzia procedimentale e conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale. Individuazione del titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta a richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d. Lgs. 33/2013.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **SETTE** del mese di **GENNAIO** alle ore **11,00** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
DITRI Antonio	X	
CAPECE Pasquale		X
FIOCCA Americo	X	
DI NOFA Isabella		X
DI CICCIO Marco	X	
	3	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale avv. **Lucia GUGLIELMI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. **Antonio DITRI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- con il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012, modificata successivamente dal D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012, il legislatore è intervenuto sulla materia relativa alla “conclusione del procedimento” così come già regolamentato con la L. n. 241/1990 stabilendo non solo una modalità di procedere all’adozione di atti in maniera più certa e stringente, ma individuando successivamente (con la L. n. 134/2012) anche il soggetto a cui un privato cittadino può rivolgersi per attivare il potere sostitutivo in caso di inerzia di un responsabile preposto all’adozione di un atto che lo riguarda;
- alla luce della modifica dell’art. 2 della L. n. 241/1990 ed in particolare con l’integrazione dell’art. 9bis che regola ed introduce la figura del titolare del potere sostitutivo, il legislatore ha voluto creare una nuova figura di garanzia avente valenza pubblica ma in favore del privato cittadino;

VISTI ED ESAMINATI in particolare gli introdotti commi dell’art. 2 della Legge 241/1990:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. 5/2012;

RICORDATO che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell’amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell’azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l’articolo 2-bis della L. 241/90 prevede l’obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l’articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

PREMESSO, altresì,

- che la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" cd. "Anticorruzione", in particolare per quanto attiene al tema del presente atto, impone ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- che il comma 7 della predetta legge prescrive che "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";
- che la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario generale la direzione del controllo amministrativo contabile nonché quella del controllo strategico (in tal ultimo caso quando non sia stato nominato il direttore generale);
- che il Segretario comunale con decreto del Sindaco n. 1 del 30.3.2013 è stato individuato Responsabile della prevenzione della Corruzione del Comune di Longano;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33 del 2013, intitolato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 5 che recita:

1. *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
2. *La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia sulla stessa.*
3. *L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.*
4. *Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.*
5. *La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.*
6. *La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.*

VALUTATO che le norme:

- costituiscono il fondamento per l'attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuiscono la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale;

VISTA la Circolare del DFP n. 18893 del 10.5.2012 in materia e le disposizioni della CIVIT in materia;

RAVVISATO che occorre individuare il soggetto titolare del potere sostitutivo, cui può essere rivolta nuova istanza, il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo, provvederà nei termini previsti all'adempimento;

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale "il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

RITENUTO, in ragione della configurazione dell'organizzazione e delle dimensioni dell'Ente e per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso, nonché in caso di ritardo o mancata risposta all'esercizio del diritto di accesso civico;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267, il Responsabile del Servizio interessato e che il presente atto non necessita di acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

INDIVIDUARE nel Segretario pro tempore la figura a cui viene attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile di procedimento ex art. 2 comma 9 bis L. n. 241/1990 e s.m.i.;

INDIVIDUARE altresì nel Segretario pro tempore la figura a cui viene attribuito il potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta all'esercizio del diritto di accesso civico ex art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Area Unità Organizzativa e al Segretario;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Longano, nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente nonché l'indicazione del titolare sulla home page del sito web istituzionale come da disposizioni in merito;

DICHIARARE con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° co., D. Lgs. n. 267/00.

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
f.to dott.ssa Felicetta Mezzanotte

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to dott. Antonio Ditri

IL SEGRETARIO
f.to avv. Lucia Guglielmi

ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line il 7.1.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi.

è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 7.1.2014 con lettera prot. n. 32 ai sensi dell'art. 125, D. Lgs. 18.08.00.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì 7.1.2014

IL SEGRETARIO
f.to avv. Lucia Guglielmi

È copia conforme all'originale.

Lì 7.1.2014

IL SEGRETARIO
avv. Lucia Guglielmi